

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA AI SENSI ART . 4 – 3° COMMA C.C.N.L. 22.1.2004 ART.40 BIS – COMMA 3 SIXIES - DEL D.LGS. N.165/2001

Premessa

Un aspetto di particolare rilevanza, nell'ambito delle procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo decentrato, è costituito dal preventivo controllo sul rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli derivanti dalle prescrizioni normative in materia di spesa del personale. Secondo quanto afferma l'art. 4 comma 3 del nuovo C.C.N.L. e art.40bis del D.lgs. n.165/2001 esso viene effettuato a cura dell'organo di revisione dei conti e in particolare si riferisce alla verifica delle compatibilità dei costi relativi al finanziamento delle spese atte a garantire la copertura degli oneri derivanti dal contratto collettivo decentrato integrativo e alla vigilanza sulla corretta applicazione delle prescrizioni normative dirette al contenimento della spesa del personale

Ne consegue il fatto che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, a seguito della sua definizione, da parte della delegazione trattante, viene inviata all'organo di revisione dei conti corredata da una relazione.

Secondo la nuova normativa (art.40, comma 3sixies, del D.lgs. n.165/2001 così come modificata dall'art.54 del D.lgs. n.150/2009) è indispensabile corredare i CDI da una relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatta sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica. In ossequio alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2010 n.7 del Dipartimento della Funzione pubblica, si redige il presente documento che è al contempo tecnico-finanziario e illustrativo dei contenuti: nella parte tecnica l'analisi verte sul reperimento delle risorse, il rispetto dei vincoli di bilancio e dei vincoli di spesa del personale, nella parte finanziaria si evidenzia l'equilibrio economico del fondo e la copertura finanziaria delle risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, nella parte illustrativa si mette in risalto la destinazione delle risorse e gli istituti contrattuali nonché gli effetti attesi

Relazione tecnica.

L'ipotesi di accordo è stato stipulato tendo conto delle seguenti disposizioni contrattuali collettive e legislative:

- gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 che ripartiscono le risorse decentrate in stabili e variabili;
- gli artt. 4 e 5, così come modificato dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, del C.C.N.L. 01.04.1999 che prevedono rispettivamente la contrattazione decentrata integrativa a livello di ente ed i tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto decentrato integrativo aziendale;
- il C.C.N.L. sottoscritto in data 11.04.2008 relativo al personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali – quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2006- 2007;
- il C.C.N.L. sottoscritto in data 31.07.2009 relativo al personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali – quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2008-2009;
- l'art. 48 del d. lgs 165/2001;
- degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con la deliberazione: G.C. n.106 in data 14.11.2011

Costituzione del fondo anno 2011

Richiamati

- ❖ l'art.40 comma 3-quinques del D.lgs. n.165/2001 gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, nei limiti stabiliti dai CC.CC.NN.LL. e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, e in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
- ❖ art.14, comma 14 del d.l. n.78/2010 che impone il contenimento della spesa del personale;

- ❖ le deliberazione della Corte dei Conti con n.1 e 3/Sez.Aut./2010 con le quali è stato chiarito che il parametro di riferimento per attuare il contenimento della spesa del personale è rappresentato "dall'omologa voce dell'anno precedente";
- ❖ l'art.9 del D.L. n.78/2010 convertito dalla legge n.122/2010 ai sensi del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Dato atto

- ❖ che, al fine di definire ed individuare le macrovoci delle risorse che concorrono a determinare l'ammontare complessivo soggetto al blocco di cui all'art.9, comma 2bis, sono intervenute diverse e difformi pronunce interpretative delle sezioni regionali della Corte dei Conti,
- ❖ che i dubbi interpretativi riguardano principalmente l'inclusione o meno nel suddetto blocco:
 - delle risorse di cui all'art.15 comma 1 lettera K (incentivi progettazione interna recupero ICI, risorse derivanti dalle sponsorizzazioni, avvocatura interna ecc.): in merito alle quali le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 51/2011, hanno stabilito che: "*in linea di principio non si possono ammettere deroghe o esclusioni in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti pubblici tuttavia ritiene che, tra le risorse incentivanti indicate dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia che ha formulato la questione deferita, solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art.9 del comma 2bis del D.L. in quanto dette risorse alimentano il fondo solo figurativamente dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica, ma destinati a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;*
 - delle risorse di cui all'art.15 comma 5 e comma 2 per finanziare progetti finalizzati ivi compresi quelli finanziati con l'utilizzo delle sanzione previste dal CdS: rispetto alle quali il prevalente orientamento impone, laddove si introducono nuove voci retributive (quali quelli derivanti da progetti finalizzati) la riduzione di pari importo di altre voci al fine di mantenere inalterato l'importo complessivo delle risorse. (Corte dei Conti sez. Piemonte delib. N.5/2011/PAR, delib. N.127/2011/PAR., delib. N.57/2011/PAR)
 - delle economie di cui all'art. art.17, comma 5 del Ccnl 1999, cioè le risorse decentrate non liquidate e le economie derivanti dal fondo del lavoro straordinario: rispetto alle quali si sono pronunciate, con posizioni contrastanti le sez. regionali della Corte dei Conti Puglia con delibera n.58/2011 e Veneto con delibera n.288/2011. Tuttavia si ritiene che la questione vada risolta nell'applicazione del principio generale affermato dalle Sezioni riunite n.51/2011 per il quale non ci sono eccezioni al blocco con le sole esclusioni dei due casi dell'avvocature e della progettazione interna.
 - dei compensi ISTAT per i quali la problematica può trovare soluzione nell'applicazione dell'art.14 c.5 del CCNL del 01.04.1999 per cui detti compensi vengono erogati in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario prestate per le attività censuarie in quanto tali confluiscono nel fondo del lavoro straordinario

Dato atto

- che il Comune di Borgolavezzaro non è tenuto al rispetto del patto di stabilità in quanto Ente al di sotto dei 5.000 abitanti
- che la spesa del personale a consuntivo 2010, calcolata secondo i criteri di cui alla circolare n.9/2006 ammonta ad €. 302.233,81;
- Che la previsione dell'analoga spesa riferita a 2004 ammonta ad €. 311.956,80;
- Che tale dato tiene conto delle risorse destinate alla contrattazione decentrata,
- Che non sono intervenute cessazioni dal servizio nel corso del 2011;

TUTTO CIO' PREMESSO

Nel rispetto delle norme di contenimento della spesa del personale e le interpretazioni prevalenti sopra riportate, sono state determinate le risorse decentrate come segue:

- Gli elementi stabili della costituzione del fondo sono confermati nei valori previsti per il 2010 per un ammontare di €. 31.345,45.
- Per la parte variabile sono previste le seguenti voci:
 - inserimento, nell'ambito dell'art.15, comma 1, lett. k) "Risorse finalizzate a specifiche incentivazioni di prestazioni" dell'importo presunto relativo alla liquidazione al personale dipendente dei compensi per attività di progettazione interna: €. 880,75;
 - le economie derivante dal fondo per il lavoro straordinario 2010 €. 1.532,02.;
 - *Economie di cui all'art. art.17, comma 5 del Ccnl 1999* €. 1.172,10.

Per un ammontare complessivo di €. 34.930,32.

Dalla comparazione del Fondo per le risorse decentrate 2011 con quello dell'anno precedente emerge il rispetto del vincolo di cui al comma 2bis dell'art.9 del D.L. n.78/2010 convertito dalla legge n.122/2010, essendo il totale delle risorse decentrate 2011 al netto dell'incentivo per la progettazione interna, pari al totale delle risorse decentrate 2010, come meglio rappresentato dalla seguente tabella di raffronto:

**FONDO PER LE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE ALLE POLITICHE
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2011**

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'			
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTI IN EURO	
		2010	2011
Art. 31 Comma 2 CCNL 22.01.2004	Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni : art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a,b,c,f,g,h,i,j,l, art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001	22.533,39	22.533,39
		1.611,35	1.611,35
		2.047,39	2.047,39
CCNL 22.01.2004	Art. 32 comma 1 : incremento 0,62% del monte salari anno 2001	869,86	869,86
	Art. 32 comma 2 : incremento 0,5% del monte salari anno 2001	701,50	701,50
	Dichiarazione congiunta n. 14 : incrementi per maggiore differenziale progressioni orizzontali	584,19	584,19
CCNL 09.05.2006	Art. 4 comma 1 : incremento 0,5% del monte salari anno 2003	812,20	812,20
	Dichiarazione congiunta n. 4 : incrementi per maggiore differenziale progressioni orizzontali	326,19	326,19
CCNL 11.04.2008	Art. 8 comma 2 : incremento 0,6% del monte salari anno 2005	1.310,78	1.310,78
	Incrementi per maggiore differenziale progressioni orizzontali (Parere Aran)	364,00	364,00
CCNL 31.07.2009	Dichiarazione congiunta n. 1 : incrementi per maggiore differenziale progressioni orizzontali	184,60	184,60
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		31.345,45	31.345,45

RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E DI VARIABILITA'			
CONTRATTO	DESCRIZIONE		
CCNL 01.04.1999	Art. 15, comma 1, lett. k* : risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo progettazione interna – D.L. 163/06)	-	880,75*
	Art. 15, comma 1, lett m : risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2010	2.046,61	1.532,02
	Art. 17, comma 5 : le somme non utilizzate o non attribuite	157,51	1.172,10
	Art. 15 comma 2:	500,00	-
	TOT. RISORSE DECENTRATE VARIABILI SOGG. LIMITE SPESA	2.704,12	2.704,12
	TOTALE RISORSE VARIABILI 2011	2.704,12	3.584,87
	TOTALE RISORSE DECENTRATE 2011	34.049,57	34.930,32

* risorse variabili esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2bis, D.L. 78/2010 (Corte Conti sez. riunite del. 51/2011)

Relazione finanziaria

Equilibrio interno del fondo

Dai prospetti allegati relativi all'utilizzo del fondo si evince che permane un differenziale positivo tra le risorse ed impieghi stabili pari a €14.205,45 che viene destinato a remunerare gli istituti contrattuali variabili

Copertura finanziaria dei costi

Le voci dettagliate nella costituzione del fondo per l'anno 2011 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

Risultano inoltre adeguatamente finanziati nel bilancio 2011 tutti gli oneri riflessi derivanti dal fondo sopra definito.

Relazione illustrativa

Nel definire la piattaforma contrattuale si è tenuto conto dei diversi interventi normativi di contenimento della spesa pubblica che condizionano pesantemente la contrattazione integrativa sia sul piano economico con i vincoli di spesa che sul quello gestionale delle risorse umane imponendo la revisione dei precedenti contratti decentrati.

In particolare l'ipotesi di contratto definita tiene conto delle disposizioni del D.lgs. n.150/2009 e s.m.i. che ridimensiona gli ambiti della contrattazione e impone agli Enti l'adeguamento dei propri ordinamenti.

Il riparto delle risorse 2011 è dettagliato nel prospetto allegati sotto la lett. B all'ipotesi di C.D.I.

Le risorse stabili destinate al finanziamento degli istituti aventi, anch'essi, il carattere di stabilità sono ampiamente sufficienti con un differenziale positivo di €14.205,45.

Non è prevista l'attivazione di nuovi processi di progressioni economiche bensì la destinazione ad altri istituti aventi il carattere di variabilità.

Vengono sostanzialmente confermati i criteri per la ripartizione delle risorse decentrate già riviste nelle precedenti sessioni contrattuali al fine di garantire il massimo livello di equità, selettività e merito nel trattamento dei

compensi accessori. Analogamente vengono confermati gli importi destinate alle diverse indennità contrattualmente previste.

Le risorse destinate a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono definite nell'importo attualmente presunto di €.9.849,25 quale somma residua a seguito della distribuzione afferente tutte le altre voci di spesa così come individuate nella tabella allegata sub B) all'ipotesi di CCDI in esame.

Tali risorse verranno corrisposti per il 2011 ai lavoratori interessati a conclusione del periodico processo di valutazione in applicazione della metodologia di cui alla deliberazione G.C. n.101 del 03.11.2011 che misura i risultati conseguiti da ciascun dipendente in relazione alla posizione occupata, alla figura professionale rivestita ed agli obiettivi assegnati.

Effetti attesi

La distribuzione delle risorse decentrate mira a garantire il massimo livello di equità nel trattamento dei compensi accessori utilizzando i diversi incentivi previsti da disposizioni contrattuali e di legge attraverso una puntuale determinazione dei presupposti per il riconoscimento erogativo dei singoli istituti economici, e ad avere una positiva ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva garantendo altresì un miglioramento della qualità e/o quantità dei servizi prestati alla collettività.

I

IL RESPONSABILE
ORGANIZZAZIONE E
PERSONALE
Dott.ssa Francesca Giuntini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Donatella Poppi

